

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INDAGINE CONOSCITIVA,
SUI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

5° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E

Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali

PRESIDENTE	Pag. 3, 11	
BERLINGUER (DS-U)	6	
BRIGNONE (LNP)	3	
* D'ANDREA (Mar-DL-U)	9	

N.B.: L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU-Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. È in programma oggi il seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali, sospesa nella seduta del 28 novembre scorso.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e informo che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Ricordo che nella precedente seduta il ministro La Loggia ha svolto un intervento introduttivo.

BRIGNONE (*LNP*). Signor Presidente, le comunicazioni rese dal ministro La Loggia in questa sede il 28 novembre all'interno dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali devono essere valutate congiuntamente a quelle rese nell'ambito della stessa indagine dal sottosegretario Sgarbi nonché alle dichiarazioni dei ministri Moratti e Urbani sugli indirizzi generali e programmatici dei rispettivi Dicasteri. La prima parte dell'intervento del Ministro, infatti, richiama questioni ampiamente dibattute, ma non del tutto risolte, relativamente alla modifica del Titolo V della parte II della Costituzione. A ciò si aggiunga che proprio tale dibattito, alla luce delle istanze di devoluzione avanzate soprattutto dalla Lega, assume risvolti concreti con particolare riferimento ai settori rimessi alla legislazione concorrente fra Stato e regioni, come, per esempio, nel campo dell'istruzione e in quello della formazione professionale. Ho avuto modo di verificare tutto questo esaminando il rapporto finale del gruppo ristretto di lavoro diretto dal professor Bertagna.

La mia esperienza di componente della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e il dibattito svoltosi in Aula nel mese di novembre dello scorso anno sulla modifica del Titolo V della parte II della Costituzione mi portano a svolgere alcune considerazioni. Nel corso del suo intervento, lo stesso Ministro ha sottolineato che l'elenco di cui al secondo comma del nuovo articolo 117 della Costituzione, recante le materie di competenza esclusiva dello Stato, non può certamente ritenersi esaustivo, atteso che altri articoli della Costituzione prevedono riserve di legge sta-

tale da intendersi in senso esclusivo. Nel terzo comma dell'articolo 117 vi sono poi le materie rimesse alla legislazione concorrente fra Stato e regioni, mentre nel quarto comma è individuata una potestà legislativa delle regioni esclusiva. Non c'è dubbio – come lo stesso Ministro ha sottolineato – che potranno aprirsi, allo stato attuale, contenziosi non solo tra Stato e regioni, ma anche tra Stato ed enti locali nonché tra regioni ed enti locali. Ad esempio, le province, nell'ambito delle competenze affidate loro recentemente dalle cosiddette leggi Bassanini, si interrogano sulla realtà effettiva delle loro competenze autentiche e, naturalmente, sulle risorse per poterle attuare. Eppure, poco tempo fa nella Bicamerale ci si interrogava sulla sopravvivenza stessa delle province. Vi è il rischio reale – come lo stesso Ministro ha paventato e come si tocca con mano, perché in parte si è già attuato – di una duplicazione delle funzioni.

È innegabile, quindi, che occorra distribuire più nettamente la potestà legislativa tra Stato e regioni. A suo avviso, signor Ministro, riportando allo Stato in via esclusiva quelle competenze su cui erano sorte maggiori perplessità; a mio giudizio, tenendo conto, soprattutto, del principio ineludibile di sussidiarietà che, comunque, non esclude denominatori e principi a garanzia di uniformità di trattamento in taluni settori sul territorio nazionale. Si veda, ad esempio, stante la vigenza del valore legale dei titoli di studio, il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle scuole di Stato. Occorre, quindi, superare la concentrazione di potere nel Paese e la penetrazione dello Stato nella vita comune dei cittadini che si è precedentemente realizzata attraverso la necessità di accettare la dipendenza dallo Stato anche nelle attività immateriali, pena la marginalizzazione (vedi, ad esempio, per i piccoli comuni, il ricorso ai contributi derivanti dalla quota di competenza statale dell'8 per mille del gettito IRPEF o dal gioco del Lotto per poter provvedere ai beni culturali di loro proprietà).

Appare evidente che, a fronte del processo inarrestabile di sfaldamento del concetto tradizionale di Stato-nazione (che, d'altronde, trascende i nostri confini, come dimostrano la Germania, il Canada e la Spagna, dove l'apparato dello Stato è stato trasferito alle comunità autonome dotate di radicata e autentica identità), vi è ormai una presa di coscienza dell'inadeguatezza del sistema, anche perché si paventa l'eventualità di uno smembramento del medesimo. Le forze centrifughe oggi in atto, convinte che ciò che non è fatto di comune accordo potrebbe comunque essere realizzato autonomamente, testimoniano la difficoltà di riallineamento entro i termini convenzionali; esse sono conseguenza degli obiettivi divergenti che le forze politiche perseguono e di un approccio al federalismo forse viziato dalla semplice contrapposizione alla macchina dello Stato (intesa come vincolo, burocrazia e immobilismo) di un modello alternativo di efficienza, flessibilità, economia e modernità. Questo vale anche per i settori di cui stiamo trattando, vale a dire la scuola e i beni culturali. In questi campi, come peraltro in quasi tutti gli altri, l'idea del federalismo è stata debole perché sono stati deboli gli incentivi. È la conseguenza inevitabile di una situazione di fatto in cui il sentimento nazionale dipende dall'appartenenza ad uno Stato nazionale esteso su un'area dove lingua

e costumi sono stati unificati, prima attraverso il sistema educativo scolastico e il servizio militare, poi attraverso mezzi di comunicazione controllati o gestiti dallo Stato, che si è atteggiato e si atteggia ancora oggi a difensore di lingua e costumi dopo averli imposti a comunità naturali. Il processo di annientamento delle nazionalità spontanee per una super nazionalità dei popoli fu compiuto dalle guerre che portavano al mito dei sacri confini. Queste guerre sono state iniziate dall'unitarismo repubblicano e sono state concluse dall'unitarismo monarchico. Ora ci troviamo di fronte alla proposta di privilegiare un federalismo regionalistico in cui lei stesso, signor Ministro, ha intravisto la possibilità della trasposizione di certi problemi dell'apparato dello Stato in quello simile delle regioni.

La questione è complessa, anche in riferimento ai beni culturali. Il sottosegretario Sgarbi, anche sulla scorta di molte esperienze desolanti a cui, innegabilmente, abbiamo tutti assistito, ha sottolineato l'esigenza primaria di mantenere all'amministrazione centrale (ipotizzando altresì una apposita struttura di tutela e una sorta di «consiglio di saggi» che detti le regole) le funzioni inerenti la tutela e i relativi controlli dell'immenso patrimonio artistico che, pur situato nei nostri confini, appartiene comunque all'umanità. A suo avviso, occorrerebbe elaborare un tessuto istituzionale di garanzie che sottragga il giudizio estetico dal livello politico. In sostanza, per il sottosegretario Sgarbi, il concetto di «bello estetico» dovrebbe essere uno di quei «paletti» che lei, signor Ministro, ritiene indispensabile mantenere alla competenza dello Stato.

Non va, però, dimenticato che la conservazione dei beni culturali – che comunque non può essere disgiunta dalla valorizzazione e dalla fruizione – è materia di legislazione concorrente.

Un ulteriore e definitivo passo, come da lei auspicato, signor Ministro, potrebbe essere compiuto ipotizzando una competenza esclusiva delle regioni in materia, sia pure assoggettate ad un organismo che lei ha definito di tutela (credo volesse dire di controllo statale). Certamente questo rappresenterebbe un passo in avanti rispetto alla cosiddetta legge Ronchey che aveva assegnato ai privati funzioni complementari e sussidiarie, anche se importanti, sotto il profilo di una più completa fruizione. L'ipotesi, inoltre, costituirebbe un passo in avanti anche rispetto al decreto legislativo n. 368 del 20 ottobre 1998, che all'articolo 10 prevede possibili accordi tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati per la valorizzazione dei beni culturali. Non va dimenticato che i presidenti delle regioni, nel documento richiamato dal ministro La Loggia, hanno annunciato che sono maturi i tempi per assumersi l'onere della legislazione concorrente anche per quanto riguarda la tutela dei beni culturali.

Ulteriori sollecitazioni emergono dal dibattito in corso sul rapporto tra province e politiche culturali. La riforma del Titolo V della parte II della Costituzione consente di discutere nuovamente assetti e strategie. Essa consente anche di discutere del recupero di funzioni da parte degli enti territoriali che mi creda, signor Ministro, visti dalla provincia e non da Roma, rappresentano veramente un punto di raccordo e di coordinamento nei confronti di comuni medio piccoli. Ci si deve rendere conto

del fatto che la fruizione diffusa e capillare dei beni culturali (spesso definiti beni minori), attraverso l'individuazione di priorità, itinerari, attività didattiche e divulgative, è svolta attualmente dagli enti locali, specie nel Sud, dove gli enti locali possiedono strutture e beni culturali assai significativi per numero e qualità. Questo per ragioni storiche: ad esempio, la provincia di Salerno possiede ben cinque strutture museali. Le istituzioni e i consorzi tra enti pubblici sono i modelli di gestione più diffusi, specialmente nelle aree del Centro Nord.

Rimane poi da affrontare la questione delle risorse. Quelle di provenienza esterna (vale a dire privati e fondi strutturali) cominciano ad essere significative, ma non sono omogeneamente diffuse.

È evidente, a questo punto, che qualsiasi riforma e qualsiasi intervento devono tenere conto che, a fronte di una più matura consapevolezza sia da parte delle regioni che degli enti locali nel campo delle possibilità di una legislazione concorrente, non possono essere deluse le aspettative da parte di costoro di risorse adeguate per gli interventi e, comunque, per una politica efficace.

BERLINGUER (*DS-U*). Signor Presidente, signor Ministro, limiterò il mio intervento ad alcune osservazioni che, in tono amichevole, avevo già anticipato al Ministro.

Ritengo necessario guardare all'interno del nuovo ordinamento costituzionale con la consapevolezza della complessità dei problemi che esso comporta. Occorre rilevare i numerosi profili pratici, oltre che dottrinali, che il nuovo ordinamento pone, soprattutto in alcuni settori – quali quelli dell'istruzione e della formazione – in cui sono in atto impegnativi cambiamenti. Oltretutto, esso si inserisce in un momento in cui voci giornalistiche sull'argomento fanno immaginare ulteriori interventi normativi da parte del Governo. La conseguenza di tutto questo è che vengono a sovrapporsi due tipi di cambiamenti: quello strutturale e educativo, interno al settore, e quello del quadro costituzionale e quindi delle competenze. Questo complica ulteriormente le cose, ma è un passaggio obbligato che dobbiamo percorrere. La nuova formulazione del Titolo V però ha diversi profili. Innanzi tutto, esso ribadisce ed amplia la competenza esclusiva regionale sulla formazione professionale, estendendola all'istruzione con un'evidente necessità di raccordo con la legislazione ordinaria esistente. Ciò comporta una serie di conseguenze di ordine pratico e ripropone tutto il problema di questo settore in termini nuovi. Questo in considerazione del fatto che la legislazione ordinaria esistente parla di integrazione tra istruzione e formazione; e questo anche alla luce delle proposte affacciate dal dibattito culturale (ancora non politico) derivante dal processo in corso per iniziativa dell'attuale Governo.

La normativa di cui al secondo comma del nuovo articolo 117 riserva allo Stato la determinazione delle norme generali sull'istruzione; al terzo comma rimette l'istruzione alla legislazione concorrente di Stato e regioni, riservando allo Stato la fissazione dei soli principi fondamentali. Anche in questo caso il concetto di norme generali va a cumularsi con quello di

principi fondamentali: si tratta di due concetti giuridicamente distinti che attengono a due profili pratici diversi i quali però necessitano, trattandosi di materia dal punto di vista dottrinale ancora in discussione (per non parlare dell'aspetto pratico), di un approfondimento ulteriore.

Vi è, inoltre, un'altra norma che in genere sfugge all'attenzione; la ricordo perché, insieme ad altri, fui proponente di un emendamento nell'Aula della Camera che modificò il testo licenziato dalla Commissione. In sostanza, sono previsti *standard* uniformi a garanzia dei diritti civili e sociali degli studenti. Infatti, la fissazione degli *standard* uniformi a tutela dei diritti civili è stata allargata anche a quelli sociali pensando proprio al diritto all'istruzione che non può essere considerato solo civile, ma soprattutto sociale. Anche in questo caso vi è un ulteriore rafforzamento del concetto di uniformità di *standard* per quanto riguarda l'offerta della tutela da parte dello Stato. A ciò si aggiunga che l'autonomia scolastica assume per la prima volta rilievo costituzionale, estendendosi ad essa la tutela prevista dalla Costituzione originaria del 1948 per le università, le accademie e le istituzioni di alta cultura. Tale previsione propone una tematica di un certo rilievo.

Concludo il mio intervento – che peraltro risulterà un po' sommario poiché non ho potuto seguire la traccia che avevo predisposto – accennando alla novità forse più significativa rappresentata dal principio della legislazione concorrente. Il Ministro ha rappresentato in questa sede una serie di quesiti. Egli si è sforzato di individuare alcuni profili conseguenti alla definizione di questa complessa materia nella Costituzione e talune determinazioni che devono essere adottate per renderli operativi, affacciando dubbi sul fatto che in essa, in fondo, l'idea di legislazione concorrente crea una serie di problemi perché non definisce chi debba fare che cosa. Mi sembra di aver colto nella sua proposta la necessità di definire con maggior chiarezza le rispettive competenze al fine di evitare che la concorrenza diventi sleale o per lo meno fonte di conflitto potenziale. Non posso negare che all'interno di questa definizione si possa aprire una fase del genere, ma essa deve essere sicuramente contenuta. Non credo sia possibile evitarla *in re ipsa*, altrimenti non vi sarebbe ragione dell'esistenza della Corte costituzionale, però – ripeto – essa certamente deve essere contenuta al massimo. Per queste ragioni, non sono d'accordo con l'ipotesi di nuovi interventi di modifica costituzionale; un ulteriore processo di revisione, infatti, potrebbe essere drammaticamente lungo e contorto per cui si finirebbe per non fare gli interessi del mondo a cui ci rivolgiamo. Il problema è di giungere in sede dottrina, normativa e attuativa a definire i problemi elencati e denunciati che non hanno ancora raggiunto la chiarezza necessaria.

Gran parte della dottrina concorda nell'affermare che la definizione delle norme generali e dei principi fondamentali esiste nell'attuale ordinamento normativo e non soltanto nella cultura dominante. Si vedano, ad esempio, lo stato giuridico dei docenti, che deve rimanere uguale in tutte le regioni italiane proprio per garantire la natura nazionale del patrimonio educativo del nostro Paese, e i loro requisiti formativi; i diritti di base, ri-

feriti al concetto degli *standard* sociali; il principio di mobilità; infine, i contenuti dei curricoli. Risulta infatti anche dagli atti parlamentari, dai quali emerge la volontà del legislatore costituente, nonché da una dottrina diffusa, che i curricoli devono essere stabiliti sulla base del contributo offerto dall'autonomia scolastica salvaguardando però il *curriculum* nazionale, che rimane uno dei dati caratterizzanti questa funzione. Se sono attendibili gli ultimi sondaggi, sembrerebbe che il comune sentire del Paese voglia salvaguardare l'elemento della unità culturale della nazione con le accentuazioni di rispetto del territorio, introdotte dall'autonomia scolastica.

Vi sono poi alcuni problemi pratici, una parte dei quali prospettati dal Ministro, che meritano la dovuta attenzione: per esempio, nella competenza esclusiva delle regioni vi è un rapporto tra la legge regionale e il trasferimento delle funzioni amministrative dello Stato; tra la legge statale e l'operazione di trasferimento delle predette funzioni. Se approfondiamo ulteriormente, dobbiamo consentire ad alcuni di questi aspetti di passare alla fase operativa, affrontando i passi necessari perché si dispieghi compiutamente la stessa competenza esclusiva nelle materie che, essendosi arricchite in questa nuova formulazione costituzionale, hanno bisogno di atti conseguenti.

Nelle materie attribuite alla legislazione concorrente, la normazione secondaria è di esclusiva competenza regionale. Vi è una lamentela da parte delle regioni, credo giustificata, perché alcuni atti di normazione secondaria (non nel campo scolastico, ma il problema rischia di proporsi comunque) sono stati assunti dallo Stato. Su questo argomento è bene prevedere tutte le implicazioni possibili: non vi è dubbio che, in materia regolamentare e quindi prevalentemente di normazione secondaria, le questioni oggetto di legislazione concorrente sono di competenza delle regioni.

Ciò vale anche per i problemi inerenti a una legislazione quadro. Personalmente, caro Ministro, ritengo che una legge quadro unica – come parte della dottrina sembra anticipare – non avrebbe molto senso, vista la forte differenziazione nel campo della legislazione concorrente, perché vi sono profili di competenza in un settore o nell'altro, diversamente allocati nelle diverse istituzioni. Nell'ipotesi in cui si ritenga necessaria una legge quadro, deve essere mirata sui singoli settori al fine di definire – questo mi sembra uno degli elementi più importanti – chi fa che cosa. In particolare, si devono definire con chiarezza le rispettive competenze in stretto rapporto con la Conferenza Stato-regioni e con le cabine di regia. Questo potrebbe essere uno dei campi nei quali avviare, con sollecitudine, quel processo che potrà dare risultanza alla questione più spinosa posta dal Ministro, quella di rispondere alla domanda chi fa che cosa.

È giusto prevedere una cabina di regia in sede governativa ma è importante che anche in sede legislativa vi sia un accordo con le regioni. A tal fine, sarebbe auspicabile l'istituzione di una Commissione bicamerale, sia per stabilire un rapporto a livello parlamentare sia per calmierare l'inevitabile anima centralistica che esiste in qualunque Governo e in qua-

lunque Parlamento, come le nostre esperienze dimostrano. Non disponendo oggi di un bicameralismo che crei un contemperamento tra i rappresentanti eletti in Parlamento e quelli diretti o indiretti del sistema decentrato, si potrebbe prevedere il meccanismo istituzionale della doppia natura delle cabine di regia. In tal modo, si rispetta quella volontà diffusa che vuole che il processo federalista vada avanti, con molta ragionevolezza, senza accelerazioni o scorciatoie, essendo un processo profondamente sconvolgente, ma inesorabile, riguardante l'equilibrio del Paese. Su questo argomento, il nostro Gruppo è decisamente a favore.

Le ultime osservazioni che vorrei fare sono di carattere esclusivamente politico. Abbiamo letto che la regione Lombardia, probabilmente la più vivace in questo settore, dovrà fare i conti con la natura normativa di alcuni processi molto delicati. Inoltre, per quanto riguarda la scuola, non si potrà mai superare il punto d'approdo della volontà legislativa che ha portato, con la legge costituzionale n. 3 del 2001, a non attribuire al sistema regionale le competenze in materia di ordinamenti scolastici e di contenuti dei curricoli. L'equilibrio stabilito dalla nuova Costituzione riguarda lo Stato e l'autonomia scolastica. A questo proposito, sarà bene che dal nostro lavoro emergano prese di posizione nette con le quali la politica nella sua gestione operativa nazionale e regionale dovrà fare i conti.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Desidero prendere atto della chiarezza e della correttezza della esposizione del ministro La Loggia. Pur partendo da un giudizio di non condivisione della logica nonché delle scelte di dettaglio che ispirano la nuova versione del Titolo V della parte II della Costituzione, il Ministro ha delineato una serie di punti di criticità nell'applicazione della normativa costituzionale su cui è opportuno aprire una riflessione.

Non parlo delle interessanti questioni relative alla istruzione e alla ricerca, peraltro connesse con quelle dei beni culturali. Le politiche di valorizzazione dei beni culturali devono sicuramente includere un potenziamento dei servizi didattici museali. La tutela e la valorizzazione dei beni culturali non possono prescindere da una utilizzazione sempre più sofisticata delle tecnologie applicate e dai risultati della ricerca scientifica, soprattutto sui materiali, sull'incidenza degli effetti climatici, su possibili fattori di deterioramento del patrimonio, pur essi connessi al successo delle politiche intraprese. Mi soffermerò sulla fase che si apre e che pone al centro delle valutazioni i modelli organizzativi e gestionali del patrimonio storico e artistico. Dobbiamo sgomberare il campo da qualche malinteso di carattere giuridico: le modifiche recate dal Titolo V della parte II della Costituzione pongono l'accento sul piano legislativo più che su quello dell'esercizio dei poteri amministrativi e gestionali. Lo stesso istituto della legislazione concorrente rappresenta uno strumento attraverso il quale due soggetti alla pari, lo Stato e le regioni, concorrendo ma facendosi anche concorrenza, raggiungono un equilibrio tra la normativa di principio e quella di dettaglio. Il risultato dell'equilibrio dipende

dal modo e dai tempi attraverso i quali i due soggetti esercitano tali funzioni.

Basterebbe seguire la riflessione del senatore Berlinguer – che, alla stregua dell'opinione di molti giuristi, sottolinea il rapporto tra quello che deve discendere dal Titolo V della Costituzione ed i cosiddetti principi generali dell'ordinamento – per capire che le implicazioni possono essere notevoli. Volendo, però, mantenere un approccio equilibrato e puntando tutto sull'attività legislativa, occorre ricordare tre elementi. Già oggi nella legislazione italiana sono ipotizzabili interventi di tutela sui beni culturali da parte delle regioni, degli enti locali e persino da parte di soggetti privati, purché ciò avvenga all'interno della normativa statale. La Conferenza dei presidenti delle regioni ha chiesto che a queste ultime siano attribuiti poteri nel campo della tutela, benché raramente le regioni (tranne qualcuna a statuto speciale) esercitino un potere di intervento diretto per la realizzazione degli appalti o delle opere pubbliche. Il fatto che a volte ciò avvenga rientra nell'anomalia del potere regionale italiano. Questa riforma ha infatti un senso se resta ferma la grande distinzione tra l'attività legislativa di programmazione e di controllo, di competenza regionale, e quella della gestione concreta della materia che, invece, deve competere ad enti diversi dalle regioni, quindi dalla provincia in giù, a seconda dell'effetto prevalente dal punto di vista del territorio e dell'impegno della comunità.

La materia della tutela, quindi, non va affrontata nell'ottica di un braccio di ferro tra Stato e regioni: non credo, tra l'altro, che le regioni ritengano di dover legiferare in materia di tutela. Se così fosse – e non lo escludo in linea di principio – bisognerebbe risolvere a monte il problema della corrispondenza tra la normativa di tutela che le regioni ritengono di adottare, la normativa statale che si ritiene di dover adottare con riferimento a quello che viene definito patrimonio di interesse o di valore nazionale e i numerosi altri atti di carattere scientifico, richiamati dal sottosegretario Sgarbi nella seduta precedente a quella del suo intervento, signor Ministro. Il sottosegretario Sgarbi si è riferito, ad esempio, alle carte internazionali del restauro e a tutti gli altri documenti che a livello scientifico ormai costituiscono un patrimonio universalmente riconosciuto, pur non essendo codificato a livello normativo in senso stretto. A tal proposito, ricordo gli obblighi internazionali e talvolta la loro vaghezza. È difficile indicare in questa sede cosa sia cogente dal punto di vista della normativa, però a livello culturale e scientifico questi atti sono unanimemente ritenuti punti di riferimento universalmente riconosciuti.

Il problema, in realtà, non è quello della rivendicazione da parte delle regioni, ma è un altro. È necessario che il Governo (si tratta più di una scelta di merito che di politica istituzionale, anche se in questa fase vi è un aspetto istituzionale di diretta competenza del Ministro per gli affari regionali) chiarisca quale connessione intenda realizzare, anche dal punto di vista organizzativo, fra la normazione statale di tutela e l'esercizio delle attività di valorizzazione attribuite alle regioni. Infatti, in linea di principio, non è facile stabilire con nettezza il labile confine che li separa. D'al-

tra parte, l'esperienza di questi anni dimostra come non sia possibile una valorizzazione del bene culturale senza una sua tutela e, al contempo, come non vi sia nemmeno una valorizzazione di esso quando si superi il confine della tutela; ciò si verifica laddove il bene culturale dovesse perdere le caratteristiche a partire dalle quali si costruisce una strategia di valorizzazione con effetto diffuso sul territorio. È necessario che il Governo definisca sia il rapporto esistente tra queste due attività, sia le responsabilità dei diversi livelli organizzativi del Ministero, sia come si possa raggiungere il risultato di un coordinamento non contraddittorio delle attività, evitando di sovrapporre le competenze di carattere politico a quelle amministrative e queste ultime a quelle degli organismi scientifici. Dal punto di vista istituzionale, è evidente che il Governo debba fornire una risposta più generale (e non riferita solo a questa materia), connessa al modello complessivo che intende predisporre per l'attuazione della parte del nuovo Titolo V afferente ai poteri dello Stato.

È questo, infatti, l'aspetto più interessante dell'audizione del ministro La Loggia per noi che rappresentiamo una Commissione di settore. Sollecitiamo il Ministro a chiarire se il Governo intenda proporre una normativa di attuazione più o meno generale, da negoziare con le regioni: ciò consentirebbe di riempire alcuni vuoti legislativi che si verrebbero a creare. Ma se, invece, l'Esecutivo preferisce non intervenire, in attesa di un'ulteriore revisione costituzionale, deve essere chiaro che le regioni sarebbero libere di legiferare nelle materie rimesse alla legislazione concorrente – nessuno lo può impedire – con il solo vincolo dei principi generali.

In questo quadro, il Gruppo della Margherita è pienamente disponibile ad un serio confronto con il Governo sulle strategie sia di carattere generale che di merito, ritenendo che la problematica relativa ai beni culturali vada affrontata con notevole senso di equilibrio. Nel campo dei beni culturali non esistono un patrimonio di interesse locale ed un altro di interesse nazionale. Esiste il patrimonio. Si possono studiare varie forme di gestione e di valorizzazione dello stesso, ma i requisiti della sua «messa in valore» devono essere definiti attraverso il confronto parlamentare o in una nuova Commissione bicamerale. Nel frattempo, ribadisco la nostra piena disponibilità ad un confronto con quello spirito di piena lealtà politico-istituzionale di cui anche il Ministro ci ha dato prova, per la verità, in questa sede.

Siamo favorevoli a questa riforma che l'ex maggioranza di centro-sinistra ha concepito e avviato, ma non nascondiamo di essere consapevoli della necessità di completarla ed integrarla con atti successivi, di iniziativa governativa, che ridurrebbero alcuni punti di attrito. Con la stessa lealtà, perciò, affermiamo che se l'attuale Governo intenderà assumere una iniziativa in tal senso – come mi sembra di cogliere dalle dichiarazioni del Ministro – noi la sorreggeremo in maniera costruttiva per sciogliere i nodi che ancora devono essere risolti.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro La Loggia e i senatori intervenuti nel dibattito.

Rinvio il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.